REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIOVANILE COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 30.01.2017

PREMESSA

La Commissione Giovanile Comunale rappresenta una grande opportunità, non solo per i nostri giovani, ma per l'intera comunità fragagnanese, che deve considerare la sua istituzione come una grande conquista di civiltà.

Essa è esclusivamente aperta ai giovani, uomini e donne, nonchè a tutte le realtà giovanili organizzate sul territorio che desiderano farne parte.

In un momento in cui il mondo giovanile è in continuo movimento e le problematiche che lo riguardano sono molteplici e complesse, l'Amministrazione Comunale di Fragagnano ritiene importante e fondamentale il momento di discussione, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possano avere la parola sull'attività amministrativa, assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione cittadina.

Il fine principale è quello di costruire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere, da un lato, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che riguarda la condizione giovanile da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e dall'altro far emergere iniziative nell'ambito della realtà giovanile locale. Per questo motivo la Commissione Giovanile Comunale è il primo punto di riferimento dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile locale. Con obiettivo comune di far in modo che i nostri giovani fragagnanesi approfondiscano la conoscenza di altre realtà, si sviluppino esse a livello provinciale, regionale, nazionale e con esse si raffrontino.

ART 1 – ISTITUZIONE

Allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani cittadini residenti nella città di Fragagnano di età compresa tra i 16 e i 30 anni alla definizione delle scelte politiche rivolte ai giovani, si costituisce la Commissione Giovanile Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale proposta dall'Assessore con delega alle Politiche Giovanili di questo Ente.

ART 2 – FINALITA`

1. la Commissione Giovanile Comunale ai sensi dell'art 24 comma 1 dello Statuto Comunale, è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale.

2. Essa rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, opera in piena autonomia e si avvale dell'Assessore alle Politiche Giovanili, che opera in stretta collaborazione con i Consiglieri Comunali, con il Sindaco, con la Giunta Comunale, con le Commissioni consiliari, affinché le proposte elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi interessati.

3. La Commissione Giovanile Comunale:

a) è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;

b) promuove progetti e iniziative inerenti i giovani;

c) promuove dibattiti, ricerche, incontri e/o iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;

d) favorisce l'informazione nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, turismo) mediante ricerche autonome o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

ART 3 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a :

a) offrire una sede alla Commissione Giovanile Comunale presso struttura idonea, che disporre almeno di una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento ad internet;

b) istituire per il funzionamento della Commissione Giovanile Comunale un apposito capitolo di bilancio;

c) convocare il Consiglio Comunale almeno una volta all'anno per discutere la programmazione delle politiche giovanili comunali alla presenza della Commissione Giovanile Comunale;

d) chiedere pareri alla Commissione Giovanile Comunale in materia di politiche giovanili;

e) destinare, in subordine ad altre necessità di carattere preminente, quale sede ufficiale per le sedute degli Organi della Commissione Giovanile Comunale, la Sala Consiliare del Comune ovvero, in caso di indisponibilità di quest'ultima, altra sala adatta allo scopo.

ART 4 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. La Commissione Giovanile Comunale collabora con il Consiglio Comunale, con le Commissioni consiliari, con il Sindaco, con la Giunta, con l'Assessore al ramo, mediante:

a) pareri non vincolanti sugli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale;

b) proposte di deliberazione, presentate per il tramite del settore comunale competente, corredate del parere di regolarità tecnica e, se necessario, del parere di regolarità contabile;

c) proposte e progetti che favoriscano le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei giovani;

d) iniziative e altre attività specifiche.

2. Pareri, proposte e iniziative sono comunicati per iscritto alla Giunta Comunale per il tramite dell'Assessorato alle Politiche Giovanili.

ART 5 – ORGANI

Sono organi della Commissione Giovanile Comunale:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) l'Ufficio di Presidenza.

ART 6 – PRESIDENZA

1. Il Presidente presiede l'Assemblea e L'Ufficio di Presidenza.

2. In caso di sua assenza, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

3. Il Presidente rappresenta formalmente la Commissione Giovanile Comunale dinanzi alle Istituzioni e agli Enti terzi.

4. Il candidato alla Presidenza deve aver raggiunto la maggiore età.

5. Il Presidente dura in carica due anni.

ART 7 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da 4 componenti eletti dall'Assemblea.

2. Svolge le seguenti funzioni:

a. nomina un Segretario e un Vice Presidente tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

b. collabora con il Presidente nella definizione degli ordini del giorno da sottoporre all'Assemblea.

3. L'Ufficio di Presidenza nell'espletamento delle sue funzioni delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

ART 8 – SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea.

2. Nel verbale sono riportati le presenze, i contenuti dell'incontro, le decisioni prese.

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è messo a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto.

ART 9 – ASSEMBLEA

1. Partecipano ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto il Sindaco, l'Assessore alle politiche Giovanili, il Presidente del Consiglio Comunale.

2. L'Assemblea della Commissione Giovanile Comunale è composta da tutti i giovani residenti e domiciliati nel Comune di Fragagnano, di età compresa tra i 16 e i 30 anni che ne facciano richiesta. L'istanza,

presentata mediante la compilazione di apposito modulo e contestuale sottoscrizione di accettazione del Regolamento, deve essere indirizzata al Protocollo del Comune.

3. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di Componente dell'Ufficio di Presidenza i giovani che risultino essere stati candidati in precedenti competizioni elettorali negli ultimi cinque anni.

4. L'Assemblea elegge il Presidente e l'Ufficio di Presidenza a scrutinio segreto per ciascuna delle cariche. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, alla prima votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea. In caso di mancata elezione si procederà a una nuova votazione e risulterà eletto il candidato che riporterà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea; se dopo le due votazioni non sarà eletto alcun candidato, dalla terza votazione risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane. In seguito l'Assemblea procederà alla votazione, a scrutinio segreto, dei quattro Componenti dell'Ufficio di Presidenza. Risulteranno eletti i quattro candidati più votati dai presenti.

5. Gli organi della Commissione Giovanile Comunale restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

6. La carica di Presidente e quella di Componente dell'Ufficio di Presidenza sono incompatibili con qualsiasi altro incarico pubblico.

Art 10 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea:

a. eleggere il Presidente ed i Componenti dell'ufficio di Presidenza;

b. proporre modifiche del Regolamento da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;

c. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore di riferimento (Assessore alle Politiche Giovanili) e, per suo tramite, al Sindaco e alla Giunta e alle Commissioni consiliari competenti;

d. mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contributo di proposte e di idee relative al mondo giovanile.

Art 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Presidente con una cadenza bimestrale e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o l'Assessore al ramo ne ravvisino la necessità.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e dovranno tenersi in locali comunali appositamente individuati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

3. La convocazione dell'Assemblea, in via ordinaria, è comunicata ai membri con almeno cinque giorni di anticipo dalla data prevista tramite avviso telefonico o informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno quarantotto ore di anticipo.

4. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno il 20% dei suoi membri, chiarendone le motivazioni.

5. Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili, possono chiedere al Presidente la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, chiarendone la motivazione.

6. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida con un numero minimo dei partecipanti del 20% dei membri.

Art 12 – PARTECIPAZIONI

Gli organi della Commissione Giovanile Comunale possono chiedere la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto e a titolo gratuito, di rappresentati di Enti e Associazioni, Assessori, Consiglieri comunali, funzionari e dipendenti del Comune e delle sue articolazioni operative e organizzative compatibilmente con le esigenze d'ufficio degli stessi.

Art 13 – RISORSE FINANZIARIE

1. La Commissione Giovanile Comunale si avvale – tramite l'Assessore al ramo – per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche del 1° Settore – Affari Generali.

2. La Commissione Giovanile Comunale non ha autonomo potere di spesa e pertanto per eventuali impegni per il regolare funzionamento della stessa potrà essere istituito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito capitolo sul bilancio di previsione.

Art 14 – PERDITA DEL DIRITTO

1. Gli aderenti perdono il diritto di voto e di partecipazione a ogni tipo di attività della Commissione Giovanile Comunale in caso di sopraggiunti limiti di età, di candidatura in qualsiasi competizione elettorale, di inosservanza delle disposizioni del presente e di altri eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi della Commissione Giovanile Comunale; per danni morali e materiali arrecati alla Commissione Giovanile Comunale o ad ogni soggetto ad essa riconducibile e, comunque, in ogni altro caso in cui chi aderisce svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi della Commissione Giovanile Comunale.

2. La decisione è presa a maggioranza dall'Assemblea degli aderenti, su proposta del Presidente.

Art 15 – PRIMA SEDUTA

1. La Commissione Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e ogni qualvolta si addivenga alla sua nuova costituzione.

Art 16 – INFORMAZIONI E DOCUMENTI

1. I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla Commissione Giovanile Comunale, nonché le convocazioni delle assemblee sono rese note con apposita pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Fragagnano, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

2. La Commissione Giovanile Comunale può, altresì, al fine di rendere più efficace la circolazione delle informazioni, proporre al Comune la pubblicazione di indagini, ricerche, periodici.

Art 17 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

2. La Commissione Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Tale proposta non è vincolante.

Art 18 – REGOLAMENTO INTERNO

La Commissione Giovanile Comunale può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente, purché non in contrasto con i principi dello stesso.

Art 19 – NORME TRANSITORIE

La prima seduta dell'Assemblea Generale per l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Giovanile Comunale è convocata dal Sindaco, dopo che questi provvede, con atto pubblico, a comunicare la nomina dei Componenti dell'Assemblea, sulla base delle richieste di adesione pervenute in seguito all'avviso pubblico relativo all'avvenuta costituzione della Commissione Giovanile Comunale che, altresì, stabilisce le modalità di adesione. Il termine ultimo per la presentazione di tali richieste di ammissione è fissato a giorni trenta (30) prima della data della prima convocazione.

Le prestazioni dei Componenti della Commissione Giovanile Comunale sono gratuite e devono considerarsi opera di volontariato non retribuito.

Art 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti per la sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fragagnano.